

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 novembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 25.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E POI LIQUIDATORE DELLA FALLITA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 N.O.I.F. - NOTA N. 7979/858PF10-11/AM/MA DELL'8.5.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Pugliese Massimo la sanzione dell'inibizione per anni 5.

**3. RICORSO DELL'A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ROSSETI VALERIO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TORINO/SIENA DEL 20.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 22.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX. ART. 37.7 C.G.S. DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA:**  
**- PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARILLÀ ANTONINO;**  
**- PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SPAGNUOLO GIAMPAOLO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/ VARESE DEL 3.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37.7 C.G.S., come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria infligge:

- al calciatore Barillà Antonino la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l'ammenda di €5.000,00;
- al signor Spagnuolo Giampaolo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 9 novembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete